

PROTEZIONE DELL'AVIFAUNA UTILE ALL'AGRICOLTURA E CALENDARIO VENATORIO

Relazione presentata alla III Sezione del Consiglio superiore dell'Agricoltura.

Andando a caccia, Milano, n. 2, 1955: 36-39

Il problema della rarefazione della selvaggina migratoria da un lato, il problema della bonifica del costume venatorio italiano dall'altro, impongono di prendere in seria considerazione tutte le proposte di restrizione anche quando esse sembrano urlate contro a quella libertà di caccia che fin qui non si può dire abbia dato soddisfacenti risultati.

Naturalmente la virtù sta sempre nel mezzo e l'ascoltare la voce dei restrizionisti ad oltranza non vuol dire sempre sottoscrivere le loro talora drastiche conclusioni. Peraltro non si nega nemmeno dagli esponenti il riguardo che, nel formulare nuove leggi, si deve avere della consuetudine, anche se naturalisticamente aberrante; ciò se non altro per procedere alle restrizioni ritenute necessarie per gradi, con quella considerazione degli interessi economici di varia natura che il legislatore non può mai trascurare nell'emanare norme nuove.

Pubblichiamo perciò la relazione presentata dal chiarissimo prof. Alessandro Ghigi e dal Comm. C. Trelanzi all'ultima riunione della III Sezione del Consiglio superiore dell'Agricoltura, riservandoci qualche osservazione e qualche rettifica di dettaglio (anche sui dati riguardanti le citate legislazioni degli ex Stati italiani) in prosieguo. n.d.r.

L'art. 12 del T. U. delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia 5-6-1939 stabilisce che «la caccia e l'uccellazione sono permesse dalla prima domenica di settembre al 1° gennaio» salvo alcune eccezioni che non interessano l'argomento posto all'ordine del giorno.

Il suddetto articolo continua peraltro: «Il Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste può consentire, eccetto che nella zona delle Alpi, la caccia al colombaccio, colombella, storno, merlo, tordo, tordo sassello, cesena, allodole, fringillidi, falchi, corvi, cornacchie, gazze, ghiandaia, palmipedi e trampolieri fino al 31 marzo nonché l'uccellazione con reti a maglia larga non inferiore a cm 3 di lato, al colombaccio, alla colombella, allo storno, ai palmipedi ed ai trampolieri, esclusa la beccaccia fino alla stessa data». «Il Ministro può inoltre, udito il Comitato Centrale, consentire alcune forme di caccia e di uccellazione, anche anteriormente alla prima domenica di settembre ed anche dopo il 31 marzo, solo per specie di selvaggina non protetta e per compartimenti venatori o determinate località ove tali forme di caccia e di uccellazione siano consuetudinarie, ovvero presentino per le popolazioni locali notevole importanza economica».

Queste facoltà, attribuite al Ministro dell'Agricoltura, sono divenute di fatto una abitudine, nel senso che il Ministro consente normalmente tali cacce, attribuendo ai Comitati provinciali la facoltà di fissare eventuali restrizioni.

L'argomento si presenta quindi nella sua integrità ed esige di essere discusso a fondo in occasione della compilazione del calendario venatorio per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 luglio 1955, tanto più che l'argomento è stato aggiunto all'ordine del giorno.

Occorre tener conto in via pregiudiziale:

- 1) che la rarefazione degli uccelli è accentuata in questi ultimi anni e specialmente dopo l'ultima guerra mondiale, in maniera veramente impressionante in tutti i paesi d'Europa;
- 2) che le critiche fatte all'estero contro la distruzione degli uccelli, che si fa in Italia, hanno raggiunto tale intensità da creare nei paesi nordici ed in determinati strati di quelle popolazioni un senso di ostilità verso l'Italia, che si è concretato in pubblicazioni ed in atti lesivi della dignità del popolo italiano.

Tali motivi inducono a considerare l'argomento come importante e tale da dovere essere avviato verso una soluzione definitiva. Per ragioni di semplicità e chiarezza parleremo innanzi tutto del calendario venatorio nel prossimo semestre, successivamente ci occuperemo dell'acucio con reti nel periodo autunnale.

Discutere il problema generale della utilità o meno degli uccelli in rapporto all'agricoltura, appare oggi fuori d'opera, in quanto i biologi, abbandonando i ragionamenti fatti per oltre un secolo da ornitofili da un lato in contrasto con entomofili dall'altro, sono giunti alla conclusione che non si possono distinguere gli uccelli in due categorie antagonistiche per ciò che riguarda la loro alimentazione, ma che il loro regime alimentare è in funzione di esigenze fisiologiche di ciascuna specie in rapporto con la stagione, con lo stato delle colture agrarie e con l'incremento numerico degli insetti.

La conclusione che oggi nessun biologo competente pone in dubbio, è che gli uccelli in generale sono tutti insettivori, e perciò decisamente utili all'agricoltura, durante il periodo primaverile quando essi procedono alla nidificazione ed all'allevamento della prole, quando gli insetti dannosi non hanno ancora raggiunto il loro massimo incremento numerico. Inoltre va tenuto presente che in primavera gli insetti entomofagi sono all'inizio del loro incremento e perciò in numero assai minore di quel che saranno coll'avanzare della stagione, in estate ed in autunno.

Questi concetti hanno trovato applicazione nella riforma che dopo una serie numerosa di riunioni e discussioni internazionali, è stata apportata nel 1952 alla Convenzione Internazionale di Parigi per la Protezione degli Uccelli che era stata approvata fino dal 19 marzo 1902. In questo primo testo gli uccelli venivano distinti nelle due categorie degli insettivori utili e dei granivori dannosi ai quali si aggiungevano, pure come dannosi, i rapaci e gli ittiofagi.

Abbandonata questa distinzione, la nuova Convenzione di Parigi si è limitata a stabilire che tutti gli uccelli debbano essere protetti durante il periodo della loro riproduzione, che viene indicata fra il 1° di marzo ed il 31 di luglio.

La soppressione delle cacce primaverili, cioè la protezione integrale degli uccelli nel periodo che va dal 1° marzo al 30 giugno, risponde quindi esattamente

a quanto stabilisce la Convenzione di Parigi, ratificata fino ad ora da una decina di Stati, ma non dall'Italia.

Inoltre l'Accademia Nazionale di Entomologia, riunita in Assemblea Ordinaria nella sua sede di Firenze il giorno 7 gennaio 1953, sotto la Presidenza del Prof. Guido Grandi, considerato:

- 1) i rapporti tecnici dei professori A. Melis ed A. Servadei, presentati al Convegno che i bieticoltori e gli industriali saccariferi hanno tenuto il 5 gennaio 1953 a Padova, sotto la Presidenza del Prof. Viscardo Montanari, Capo dell'Ispettorato Compartimentale per il Veneto;
 - 2) la grande importanza che presenta per la riduzione delle falangi degli insetti nocivi l'azione degli altri animali, fra i quali gli uccelli, divoratori dei primi;
 - 3) le richieste che al riguardo sono scaturite dal Convegno di cui sopra;
- fa voti perché il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste esamini l'opportunità:
- 1) di abolire integralmente la caccia agli uccelli mediante le reti ed il vischio;
 - 2) di vietare la caccia alle quaglie nelle isole e lungo il litorale tirrenico, luoghi di approdo del prezioso volatile;
 - 3) di chiudere la caccia al 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per i palmipedi ed i trampolieri, limitatamente alle valli, ai corsi d'acqua, ai laghi artificiali e naturali pei quali la caccia dovrebbe essere chiusa il 31 marzo.

Sembra quindi che si debba esaminare se i diversi gruppi di uccelli ai quali la legge italiana consente la caccia nel periodo primaverile, cioè nel mese di marzo e nel mese di aprile, non abbiano, contrariamente a quanto si pensa per la generalità degli uccelli, alcun interesse per l'agricoltura o non si trovino in condizioni di rarefazione tale da dovere essere protetti nell'interesse stesso della caccia, vale a dire per consentire nel modo più largo possibile la loro riproduzione.

Colombaccio e colombella. Non possono considerarsi uccelli dannosi nei riguardi dell'agricoltura nel nostro paese, frequentando boschi d'alto fusto come querceti e lecceti durante l'inverno. Essi sono probabilmente indifferenti dal punto di vista agricolo. Tuttavia viene lamentata da parte dei cacciatori una sensibilissima diminuzione di questi uccelli, per cui appare ragionevole che essi non vengano perseguitati oltre il 28 febbraio.

Storno. Questo uccello è uno dei maggiori insettivori che esistano; si può dire che da solo rappresenta un mezzo di equilibrio nella natura in quanto si ciba prevalentemente di cavallette e di altri insetti del terreno. Il cambiamento di regime per lo storno avviene molto avanti nella stagione, quando cominciano a maturare le frutta ed è allora che, indipendentemente dalle disposizioni generali di caccia, per la protezione di certi prodotti agrari, si debbono adottare mezzi per allontanare i branchi di storni, eventualmente anche con catture ed uccisioni. Considerazioni e conclusioni analoghe vanno applicate al passero.

Merli e tordi di varie specie. Sono decisamente insettivori in primavera e frugivori in autunno, quando la caccia è normalmente aperta. La concessione della caccia primaverile a queste specie ha condotto alla scomparsa quasi totale della tordela in molte regioni, nidificante a fine febbraio e stanziale, perché si distingue difficilmente dai tordi.

Allodole e fringillidi. Per queste specie si deve insistere sul regime prevalentemente, se non esclusivamente insettivoro durante il periodo primaverile. Del resto anche gli ornitofili sanno che non è possibile appastare e tenere in gabbia i fringuelli senza fornire loro un'alimentazione parzialmente animale. È da segnalare particolarmente la distruzione in marzo delle femmine di afidi, fondatrici di colonie, annidate nella corteccia degli alberi e scovate dai piccoli uccelli. A questo punto si obietterà che le cacce agli uccelli silvani sono consentite in genere soltanto da appostamenti fissi. A parte il fatto che il capanno favorisce non la massa dei liberi cacciatori, ma soltanto coloro che possono disporre di un appostamento adatto, si fa notare che il capanno è dannosissimo alla conservazione delle specie, perché collocato dove si trova un richiamo alimentare ed un ricovero e perché fa uso di richiami, onde gli uccelli sono attratti da lontano.

Falchi. I falchi sono di solito considerati come predatori nocivi alla selvaggina, ma questi uccelli rappresentano un elemento di equilibrio in natura per la soppressione di numerosi micromammiferi dannosi all'agricoltura. Quando sia fatta una giusta eccezione per le Riserve nelle quali si fa allevamento intensivo di selvaggina, non vi è alcuna ragione biologica per riservare ai falchi un trattamento diverso da quello che si pratica per gli altri uccelli e cioè permesso di caccia limitato al periodo di normale apertura; protezione dei medesimi durante il periodo della loro riproduzione.

Corvi, cornacchie, gazza e ghiandaia. Possono essere considerati alla medesima stregua dei falchi. Ove siano in eccesso verranno cacciati durante il periodo di caccia aperta, protetti nel periodo della riproduzione, durante la quale anch'essi sono intensamente insettivori.

Palmipedi. Poiché questi uccelli non sono sparsi in tutto il territorio nazionale, ma soltanto in quelle poche e determinate località nelle quali esistono specchi d'acqua da essi ricercati, è naturale che sui medesimi possa essere esercitato meglio che in qualche altro luogo, un efficiente controllo. I paesi nordici dimostrano, a base di statistiche, una diminuzione impressionante nel numero delle anatre e perciò non vi è alcuna ragione di estendere la caccia in primavera a specie di uccelli che sono decisamente in via di depauperamento, parecchi dei quali, come per esempio la folaga ed il germano reale nidificano, fin dal mese di marzo.

Trampolieri. Sono gli uccelli la cui scomparsa è in generale prevista da tutti coloro che si occupano dell'argomento e specialmente da quegli ornitologi e cacciatori dei paesi nordici che hanno la possibilità di controllare il numero dei nidi. I cosiddetti trampolieri e specialmente i caradriformi, cioè pivieri, pavoncelle, beccacce, beccaccini ecc. che nidificano a terra ed hanno pulcini precoci come quelli dei gallinacci, non depongono più di tre o quattro uova, onde la loro moltiplicazione è per natura estremamente limitata. Ma questi uccelli sono gregari e quando migrano le diverse nidiate si riuniscono a costituire branchi più o meno numerosi; il cacciatore ha pertanto l'illusione che questi branchi significhino abbondanza di individui della specie, quando invece questa va riducendosi alle minime espressioni. E del resto l'esempio del Chiurlo eschimese, che avendo un'area di diffusione estesa dall'Alaska alla Patagonia, è stato ormai distrutto, vale il monito per le nostre specie. Per questi motivi non solo la caccia ai palmipedi e trampolieri deve essere vietata durante il mese di marzo, ma deve essere immediatamente soppressa qualsiasi forma di uccellazione con reti a maglia larga, le quali portano ai trampolieri un danno incalcolabile. Va anche notato che l'uccellazione con reti a maglia larga non ha nulla di sportivo; essa è una semplice speculazione che non può essere ulteriormente sopportata sotto pena di estinzione in un brevissimo periodo di anni delle specie che formano oggetto di tali forme di aucupio.

E veniamo ora a quella nebulosa disposizione attraverso la quale viene concessa la caccia alle tortore ed alle quaglie lungo le rive del mare nei mesi di aprile e di maggio.

La quaglia va considerata alla stessa stregua dei fringillidi e delle allodole; la quaglia è uccello insettivoro in primavera. Oggi che l'allevamento dei fagiani e delle starne è tanto diffuso, dicano i cacciatori stessi se è possibile allevare questi uccelli senza alimenti succedanei degli insetti o della carne. Le quaglie, al loro arrivo, vivono in massima parte di insetti che si muovono sul terreno e sono in particolar modo attive distruttrici di molte forme dannose alla barbabietola, sotto alle cui foglie esse possono facilmente circolare.

I maggiori sostenitori delle cacce primaverili sono gli uomini del mezzogiorno, i quali affermano che nel mezzogiorno non vi è selvaggina fuorché in primavera e, specialmente sulle coste del mare, nulla avrebbe da uccidere se si togliesse loro la facoltà di tirare alle tortore ed alle quaglie in arrivo. Questa affermazione non è esatta del tutto, poiché è noto a chiunque come il mezzogiorno d'Italia, e specialmente la Puglia e la Sicilia, siano territori di svernamento per la grande maggioranza delle specie che migrano attraverso o verso l'Italia.

Quando la caccia non è possibile nelle provincie settentrionali perché il terreno è coperto di neve, tutti gli uccelli si spostano verso le provincie meridionali ed è perfettamente noto quante comitive di cacciatori settentrionali si rechino colà per

fare buoni carnieri; sono noti, ad esempio, quelli di oche lombardelle fatte anche da qualche cacciatore non precisamente meridionale.

È anche notorio che l'esportazione di selvaggina migratoria, costituita specialmente da lodole, tordi, ecc. è un cespite del tutto meridionale ed è proprio nelle provincie meridionali che spesso i prefetti concedono l'uso dei lacci in autunno ed in inverno per consentire alle popolazioni un certo guadagno.

D'altra parte quando si parla di soppressione delle cacce primaverili si allude a quelle cacce che si effettuano durante il periodo degli amori e della nidificazione e non si allude al periodo di svernamento che comprende i mesi di gennaio e di febbraio, mesi che la legge attualmente preclude alla caccia.

Occorre da ultimo insistere sulla interpretazione da darsi all'ultimo inciso dell'art. 12, che dice che tali cacce, vedi caccia a mare, possono essere consentite ove siano state consuetudinarie, ovvero presentino per le popolazioni locali notevole importanza economica.

Per quanto riguarda le consuetudini, le leggi degli antichi Stati proibivano la caccia nei seguenti periodi.

Piemonte: dal 1° marzo al 1° agosto di ciascun anno (Regie Patenti 16-7-1844, applicate alla Sardegna con legge 5-7-1854, alla Lombardia con decreto 29-7-1859, alle Marche con decreto 10-12-1860 del R. Commissario Valerio e all'Umbria con decreto 6-11-1860 dal R. Commissario Pepoli). Tutto ciò significa che il Piemonte, la Liguria, la Lombardia, le Marche e l'Umbria erano rette dalla legge Sarda che proibiva la caccia dal 1° marzo al 1° agosto di ciascun anno, senza alcuna eccezione per cacce primaverili.

Nelle provincie di Parma e Piacenza valeva la legge 1° settembre 1824 che proibiva la caccia dal 1° marzo al 30 giugno.

In Toscana la legge 3 luglio 1856 proibiva la caccia dal 21 febbraio al 31 agosto.

Nelle provincie dell'ex Stato Pontificio valeva, eccettuate le Marche e l'Umbria, l'editto Giustiniani, che proibiva la caccia dal 1° aprile al 1° agosto, eccettuata la caccia agli uccelli di valle che non nidificano nel paese. La caccia alle quaglie all'epoca del loro arrivo era permessa sulle rive del mare, senza indicazione di date.

Nell'ex Regno di Napoli e Sicilia era in vigore la legge forestale 18-10-1819 che stabiliva all'art. 177 il divieto di caccia dal 1° aprile alla fine di agosto.

L'art. 179 della suddetta legge si esprime poi nel modo seguente: non è compresa nella disposizione dell'art. 177 la caccia delle quaglie nei mesi di aprile e maggio né quella degli uccelli di passaggio, detti di transito, nei mesi di giugno e luglio purché siano cacciati sulle rive del mare o nei terreni incolti senza calpestare i seminati anche se aperti.

Come si vede le tortore non sono mai nominate, ma possono essere comprese fra gli uccelli di transito.

Si rileva che nella grande maggioranza delle provincie la caccia primaverile non era permessa, e la nostra attuale richiesta di proibire la caccia durante il mese di

marzo era una disposizione in atto in gran parte delle provincie italiane, e precisamente: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Parma, Toscana, Marche, Umbria. La facoltà di cacciare le quaglie sulle rive del mare era ammessa nell'ex Stato Pontificio e nell'ex Regno di Napoli; quella di cacciare la tortora soltanto nell'ex Regno di Napoli.

Ma la legge comunale e provinciale del 10 febbraio 1889 attribuì ai Consigli provinciali la facoltà di stabilire il calendario venatorio. Si tratta quindi di accertare quali siano state, provincia per provincia, le disposizioni adottate dai Consigli provinciali. Questa ricerca potrebbe essere fatta con maggiore facilità dall'Ufficio Caccia del Ministero dell'Agricoltura; peraltro il Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia ha interpellato i Segretari provinciali di ciascuna provincia per ottenere notizie in proposito e di queste si rimane in attesa.

Risulta peraltro che fino dal 1889 vigevano disposizioni assai più restrittive delle attuali e risulta che mentre la selvaggina si è andata rarefacendo in ogni parte d'Italia, in maniera impressionante, cacciatori e Governi non hanno fatto altro che accrescere nel tempo la possibilità di intensificare quelle stragi che il disboscamento, la maggiore ed accresciuta viabilità, le aumentate facilitazioni dei mezzi di trasporto, il perfezionamento delle armi, nonché lo sviluppo crescente dell'agricoltura e delle bonifiche, hanno reso più facili.

Queste note erano già state scritte, quando ci è pervenuta la risposta del Segretario Generale della provincia di Livorno che dà i seguenti dati anche per la provincia di Pisa, due provincie che hanno grande importanza per l'argomento in discussione:

- Anno 1889: apertura 20 agosto, chiusura 15 gennaio;
- 1890: apertura 20 agosto, chiusura 13 gennaio;
- 1897: apertura 20 agosto, chiusura 20 febbraio;
- 1898: apertura 20 agosto, chiusura 20 febbraio;
- 1913: apertura 20 agosto, chiusura 20 gennaio;
- 1918: apertura 15 agosto, chiusura 20 gennaio.

Queste considerazioni e dati di fatto inducono i relatori a formulare le seguenti proposte per il calendario primaverile 1955:

- 1) la caccia col fucile dopo il 31 dicembre è consentita agli uccelli migratori fino alla prima domenica di marzo, inclusa, salva la facoltà ai Comitati della Caccia di fissare ulteriori restrizioni;
- 2) l'uccellazione con reti di qualsiasi specie è vietata dopo il 31 dicembre.

Alessandro Ghigi